CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO DI RICERCA

Per il progetto INDAGINI MERCEOLOGICHE PER IL MIGLIORAMENTO QUALITATIVO DELLE PRODUZIONI A MARCHIO

DEL PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA

TRA

L'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, C.F. 93019650667 e P. I.V.A. 01439320662, con sede in L'Aquila, alla Frazione Assergi, Via del Convento, di seguito denominato "Ente Parco", in persona dell'Avv. Tommaso Navarra nato a Teramo il 12.06.1967 Cod. Fiscale NVRTMS67H12L104L e domiciliato allo scopo presso la sede del Parco in Assergi (AQ)

E

l'Agenzia per lo Sviluppo – Azienda Speciale CCIAA, P.IVA e C.F. 01751450667 di L'Aquila Via degli Opifici, 1 N.I. Bazzano 67100 L'Aquila (AQ) di seguito denominata "Agenzia" in persona del Dott. Maurizio Ardingo nato a Amatrice (RI) il 03.11.1962 Cod Fiscale RDNMRZ62S03A258L domiciliato allo scopo presso la sede dell'Agenzia a Bazzano

PREMESSO CHE

la Deliberazione del Presidente n. 4 del 15 febbraio 2013, approvava il "Regolamento per la concessione d'uso del nome e del logo per i prodotti agroalimentari del parco" dando definitivo avvio ad un più ampio "Sistema di valorizzazione dei Prodotti Agroalimentari di qualità del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga" basato sulla certificazione volontaria;

la concessione del marchio collettivo del Parco rappresenta una sorta di riconoscimento "compensativo" a favore dei produttori che operano nell'area protetta, in territori incontaminati ma anche marginali e disagevoli;

il produttore che ottiene la concessione dell'uso del nome e del logo del Parco viene inserito nella "Rete Agroalimentare del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga" e che tale Rete prevede la valorizzazione dei prodotti del Parco attraverso opportuni circuiti di promozione e canali di vendita; il Marchio del Parco è da considerarsi solo una attestazione della provenienza delle materie prime e della trasformazione dei prodotti agroalimentari e nulla a che vedere con la qualità effettiva degli stessi;

sarebbe opportuno procedere ad una indagine oggettiva e strumentale sulle diverse categorie merceologiche dei prodotti a marchio per indagare il rapporto tra qualità dell'ambiente e del territorio e qualità dei prodotti alimentari; l'Ufficio Sviluppo Territoriale ha redatto il progetto relativo a "Le prove merceologiche per il miglioramento qualitativo delle produzioni a marchio del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga" che allegato alla presente ne è parte integrante;

tale ricerca potrebbe essere di interesse per l'Ente ai fini di fornire alle aziende strumenti validi di lettura ed interpretazione dei processi produttivi nell'ottica di una futura programmazione di interventi di miglioramento dei processi stessi e dei prodotti realizzati; che l'Agenzia svolge un qualificato servizio di prova, consulenza e certificazione delle merci e dei prodotti e in particolare: rilascia certificati, anche ufficialmente riconosciuti, su merci e prodotti nei settori di analisi prescelti;

effettua prove di laboratorio e saggi merceologici sempre nei settori di analisi prescelti;

svolge un'azione di consulenza relativamente a problemi dell'ambiente, energia e sicurezza nei confronti di Enti pubblici e privati, aziende, consorzi, singoli operatori economici, ecc…;

fornisce a produttori, commercianti e consumatori un servizio qualificato di consulenza sulle merci e sui prodotti; svolge attività di studio sulla qualità dei prodotti immessi sul mercato, con eventuale diffusione dei risultati;

svolge funzioni di ricerca di carattere applicativo nell'ambito della chimica e della tecnica soprattutto per quanto concerne nuovi processi produttivi e nuovi prodotti

VISTO

- la proposta di progetto di ricerca dell'Agenzia (vedi allegato), acquisito agli atti dell'Ente Parco al prot. n. 1437 del 11 febbraio 2019, relativa alla realizzazione di analisi merceologiche e servizi aggiuntivi per i prodotti agroalimentari del Parco, e lo ha sottoposto all'attenzione dell'Ente Parco;
- che l'Ente Parco intende procedere a realizzare il progetto richiamato, che tende a dimostrare la duplice relazione tra la qualità ambientale e la qualità dei prodotti a marchio parco dell'area protetta;
- che i probabili risultati attesi dalla ricerca contribuirebbero ad apportare valore aggiunto alla qualità dei prodotti a marchio parco;
- che il valore aggiunto dato ai prodotti a marchio parco in termini di qualità intrinseca del prodotto e in termini di indicatore della qualità ambientale, si riflette indirettamente sul settore agroalimentare intesa come un'attività economica condotta in aderenza alle esigenze di tutela ambientale;
- l'interesse comune rispetto a tale ricerca e ai risultati attesi, applicabili per l'Ente Parco nel sostegno e nella valorizzazione delle produzioni agroalimentari del territorio;
- l'interesse dell'Ente Parco avviare la suddetta ricerca;

Premesso quanto sopra si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 Premesse

Il contenuto delle premesse costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2 Oggetto

L'Ente Parco, come sopra rappresentato, contribuisce al progetto di ricerca sopra menzionato condividendo compiti e responsabilità oltre che sostenendo lo stesso con un contributo alla ricerca all'Agenzia, a rimborso delle spese che sosterrà per la realizzazione del progetto relativo alle analisi merceologiche per il miglioramento qualitativo delle produzioni a marchio del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.

Nel dettaglio, le azioni previste, come menzionate in maniera più dettagliata nel citato progetto, risultano così articolate:

<u>AZIONE 1</u>:

- indagine bibliografica: raccolta delle pubblicazioni scientifiche in relazione alle categorie merceologiche del Parco;

- prelievo, da parte dei tecnici del Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga, di campioni di prodotti a marchio e successiva caratterizzazione chimica da parte dei Tecnici del Laboratorio dell'Agenzia per lo Sviluppo;
- prove di laboratorio: prove chimiche finalizzate alla stesura dell'etichetta nutrizionale così come previsto dal Reg.CE 1169/2011, indagine di inquinanti, studio di alcuni elementi chimici allo scopo di individuare l'origine geografica dei prodotti, individuazione del contenuto di antinutrienti.

AZIONE 2

Confronto dei risultati di analisi con i valori tabellari ufficiali e relativa elaborazione per la ricerca dei fattori di qualità dei prodotti come pure delle eventuali criticità su cui operare nell'immediato futuro.

AZIONE 3

Trasferimento delle nozioni tecnico-scientifiche agli operatori attraverso l'incentivazione dei diversi settori produttivi.

Le suddette attività sono da attuarsi secondo gli interventi specificati nell'elaborato tecnico predisposto e facente parte integrante del presente atto.

Tali azioni, inoltre, saranno accompagnate da attività di formazione, sotto forma di seminari e workshop, destinate principalmente ai produttori agroalimentari del Parco, che saranno coinvolti attivamente a vario titolo nelle diverse azioni in qualità di stagisti e tirocinanti, ma anche al personale del Parco o ad altri soggetti il cui coinvolgimento dovesse rivelarsi significativo per la ricerca.

Art. 3 Durata

La presente convenzione ha decorrenza dalla data della stipula ed avrà durata di n° 1 anno, salvo eventuali proroghe concordate tra le parti.

Saranno fornite delle relazioni intermedie ogni tre mesi (n° 4 in totale) e sarà fornita la relazione finale alla scadenza della presente scrittura.

Art. 4 Personale

Personale individuato e modalità di svolgimento dell'incarico In fase di attuazione del progetto oggetto della presente scrittura l'Ente Parco contribuirà tramite i propri tecnici.

L'Agenzia, come da progetto, contribuirà tramite il proprio personale tecnico e le strutture del proprio Laboratorio.

Art. 5 Divulgazione dei risultati delle ricerche

I risultati delle ricerche di cui alla presente convenzione potranno essere liberamente fatti oggetto di pubblicazioni scientifiche da parte dell'Agenzia coinvolta nelle ricerche e divulgati dall'Ente Parco previo accordo delle parti. L'Ente Parco potrà eventualmente procedere, sempre previo accordo con l'Agenzia, a divulgare parzialmente i risultati, esclusivamente in ambiti non scientifici e in modo da non inficiare il valore di eventuali successive pubblicazioni scientifiche.

Nelle pubblicazioni di qualsiasi genere e livello relative ai risultati del presente studio, la parte che pubblica o divulga è obbligata a citare le altre (in una forma che verrà di volta in volta concordata dalle parti a seconda delle circostanze).

Art. 6 – Riservatezza

Le Parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione del presente accordo e conseguentemente si impegnano a:

- non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte;
- non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte per fini diversi da quanto previsto dal presente accordo.

Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto. Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitino di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente accordo.

Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente accordo.

Art. 7 – Entità del contributo alla ricerca e modalità di pagamento

Per lo svolgimento delle azioni di ricerca previste dall'Art. 2 della presente Convenzione, l'Ente Parco parteciperà alla ricerca con un contributo all'Agenzia complessivo pari a € 11.000 (undicimila/00), che si configura come contributo alla ricerca e rimborso spese, fuori campo applicazione dell'IVA per mancanza del presupposto dello svolgimento di attività commerciale (artt. 1 e 4, comma 4 del Dpr n. 633/72) in quanto attività istituzionale.

L'Ente Parco corrisponderà il contributo in 2 rate:

- la prima, pari a € 6.000 verrà corrisposta all'atto della stipula della presente convenzione;
- la seconda ed ultima rata, pari a € 5.000 verrà corrisposta alla consegna degli elaborati finali, che dovrà avvenire alla scadenza della convenzione (gennaio 2020).

All'erogazione del contributo l'Agenzia rilascerà all'Ente Parco regolare ricevuta quale operazione fuori dal campo dell'applicazione dell'IVA per mancanza del requisito della soggettività.

Art. 8 – Risoluzione

Ove si verifichino gravi o ripetute inadempienze nell'esecuzione delle azioni di cui all'art. 2, ovvero nel caso di non ottemperanza, in tutto o in parte, ad uno o più impegni assunti con la presente convenzione, le parti hanno facoltà, previa comunicazione scritta, di risolvere anticipatamente il contratto e di non dare corso, in tutto o in parte, al pagamento del contributo previsto con le modalità di cui all'Art. 8.

L'Ente Parco si riserva, altresì, di recedere dal contratto, previa comunicazione scritta, nel caso di pubblico interesse o di mutate oggettive condizioni che possano ostacolare il proseguimento delle attività.

Art. 9 – Responsabilità per eventuali danni

L'Ente Parco è sollevato da ogni responsabilità per qualsiasi danno possa accadere al personale dell'Università, nel corso dell'esecuzione delle attività di cui all'art. 2.

L'Agenzia esonera comunque, e tiene indenne l'Ente Parco da qualsiasi impegno e responsabilità che possa ad esso derivare nei confronti di terzi dall'esecuzione della presente convenzione da parte del proprio personale dipendente e/o ad esso equiparato.

L'Ente Parco esonera comunque e tiene indenne l'Agenzia da qualsiasi impegno e responsabilità che possa ad esso derivare nei confronti di terzi dall'esecuzione della presente convenzione da parte del proprio personale dipendente e/o ad esso equiparato.

Art. 10 Trattamento dei dati personali

Ciascuna delle parti contraenti autorizza l'inserimento dei propri dati nelle rispettive banche dati ai fini dell'attuazione della presente convenzione ed autorizza altresì il rispettivo trattamento, anche con modalità informatizzate, per i fini stabiliti dalla legge, comprese le comunicazioni necessarie in funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi inerenti alla presente convenzione, ovvero le stesse rendano più agevole la gestione degli atti.

Le parti prendono atto di quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 "Codice Privacy" s.m.i..

Art. 11 Foro

Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra le Parti per l'interpretazione e/o l'esecuzione della presente convenzione è competente il foro di L'Aquila.

Art. 12 Registrazione e spese

Le parti convengono che il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Art. 13 Disposizioni finali

Per quanto non previsto e disciplinato nella presente convenzione le parti contraenti fanno espresso riferimento alle normative europee e nazionali, in quanto applicabili.

Letto, confermato e sottoscritto.

Assergi, _____

Per l'Ente Parco	per l'Agenzia per lo Sviluppo
Presidente	Presidente
Avv. Tommaso Navarra	Dott. Maurizio Ardingo
_____	_____